

**COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO**

Oggetto: parere in merito a Il Variazione di bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025.

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di ALBIANO, nominato con delibera dell'organo consiliare del Comune di Albiano n. 2 del 30/01/2020 per il periodo 01/01/2020-31/12/2022 e rinnovato con delibera dell'organo consiliare del Comune di Albiano n. 48 del 14/12/2022 per il periodo 01/01/2023-31/12/2025 ha provveduto in data 13 aprile 2023, all'esame della proposta di deliberazione riferita alla **Il Variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025** - che il Consiglio comunale intende approvare nella prossima seduta;

Visto il disposto del 1° comma lettera b) dell'articolo 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/l (come modificato dal D.P.G.R. 1 febbraio 2005, 4/L) che prevede fra le funzioni dell'organo di revisione "pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo 21 comma 1.....";

Visti gli articoli 13 e 47 del Regolamento di contabilità del Comune di Albiano;

Visto che il comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascun esercizio, le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera del Consiglio comunale;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla attuale disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Preso atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Considerate le necessità espresse dagli uffici comunali e considerato il controllo svolto dal Responsabile Finanziario sulle voci di entrata e di spesa.

Preso atto che sono state verificate da parte del Responsabile Finanziario tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Verificata la documentazione contabile prodotta in esame e costituente motivo di intervento di modifica contabile agli stanziamenti di bilancio così come esposto nei prospetti che costituiscono parte integrante al provvedimento in predisposizione;

Considerato che:

- come stabilito dalla Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre - 2018 n. 145) a partire dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione nel rispetto del solo D.lgs 118/2011e ss.mm. In particolare, le modalità di applicazione sono disciplinate dal principio applicato 4/2 paragrafo 9.2 e dall'art. 187 del D.lgs 267/2000;
- le modalità di applicazione del risultato di amministrazione dipendono dalla natura delle entrate che lo compongono, in particolare l'avanzo è diviso in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati;
- l'avanzo libero può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, per le finalità previste dal comma 2 dell'art. 187 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm in ordine di priorità:
 - per la copertura dei debiti fuori bilancio,
 - per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - per il finanziamento delle spese d'investimento;
 - per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- la quota destinata dell'avanzo è costituita da entrate destinate esclusivamente agli investimenti, e può essere applicata al bilancio di previsione con provvedimento di variazione di bilancio dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, per finanziare solo spese di investimento;
- l'avanzo vincolato può essere applicato al bilancio di previsione solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente o prima con la procedura di cui al comma 3 quater dell'art. 187 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Preso atto delle necessità espresse dagli uffici comunali e considerato il controllo svolto dal Responsabile Finanziario su tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Vista la proposta di variazione come sottoposta alla scrivente.

Preso atto che la variazione determina l'applicazione di avanzo libero determinato nel rendiconto 2022 per € 1.469.021,22 per il finanziamento delle spese di investimento.

Preso atto che la variazione proposta assicura il rispetto degli equilibri generali di bilancio, così come stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., ed il pareggio finanziario, come attestano i prospetti "quadri generali riassuntivi" e "dimostrazioni equilibri".

Esaminata la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come da allegato alla proposta di deliberazione.

Preso delle modificazioni per quanto attiene le spese riassunte nel prospetto messo a disposizione dal Comune e verificate le relative motivazioni;

Rilevato che il predetto comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dispone che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Accertata la veridicità per quanto attiene le maggiori entrate.

Rilevato come al Bilancio per l'esercizio finanziario 2023 viene garantito il suo originario pareggio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.

Tutto cio' premesso e rilevato ritengo di esprimere parere favorevole all'adozione della delibera di variazione di bilancio, così come proposta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, allo scopo convocato.

Albiano, 13 aprile 2023

Il revisore
- dott.ssa Cristina Odorizzi -

Cristina Odorizzi
